

Si attesta che il contenuto del presente Regolamento è parte integrante e sostanziale della deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 di data 22.05.2014.

Fondo, 23.05.2014

*il Segretario comunale
- Dott. Luca Santini -*



COMUNE DI FONDO
(Provincia di Trento)

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA
UNICA COMUNALE
(I.U.C.)**

Testo approvato in seduta consiliare del 22.5.2014 con deliberazione n° 9 della quale costituisce parte integrante e sostanziale

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 3
Art. 2 – Presupposto d'imposta e composizione	pag. 3
Art. 3 – Soggetto attivo	pag. 3
Art. 4 – Funzionario Responsabile	pag. 4

TITOLO II° - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE I.M.U.

Art. 5 – Riferimenti normativi.....	pag. 5
Art. 6 – Presupposto dell'Imposta Municipale Propria	pag. 5
Art. 7 – Definizioni delle fattispecie imponibili	pag. 5
Art. 8 – Soggetti passivi	pag. 6
Art. 9 – Base imponibile	pag. 6
Art. 10 – Riduzioni della base imponibile	pag. 9
Art. 11 – Aliquote e detrazione di imposta	pag. 10
Art. 12 - Quota riservata allo Stato.....	pag. 10
Art. 13 – Esenzioni ed esclusioni	pag. 10
Art. 14 – Aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli	pag. 13
Art. 15 – Assimilazione ad abitazione principale.....	pag. 13
Art. 16 – Versamento	pag. 13
Art. 17 – Dichiarazione.....	pag. 14

TITOLO III° - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASI

Art. 18 – Oggetto del tributo per i servizi indivisibili.....	pag. 16
Art. 19 – Presupposto impositivo	pag. 16
Art. 20 – Base imponibile	pag. 16
Art. 21 – Soggetti passivi	pag. 16
Art. 22 – Aliquote	pag. 17
Art. 23 – Detrazione per abitazione principale	pag. 17
Art. 24 – Assimilazione ad abitazione principale.....	pag. 18
Art. 25 – Esenzioni.....	pag. 18
Art. 26 – Servizi indivisibili	pag. 20
Art. 27 – Versamento	pag. 20
Art. 28 – Importi minimi	pag. 20
Art. 29 – Dichiarazioni.....	pag. 21

TITOLO IV° - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TARI

Art. 30 – Forme di prelievo riguardanti la gestione dei rifiuti	pag. 22
Art. 31 – Presupposto	pag. 22
Art. 32 – Soggetti passivi	pag. 22
Art. 33 – Normativa di rinvio.....	pag. 22
Art. 34 – Agevolazioni a carico del comune.....	pag. 23

TITOLO V° - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 35 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta	pag. 25
Art. 36 – Accertamenti	pag. 25
Art. 37 – Rimborsi	pag. 26
Art. 38 – Ravvedimento	pag. 27
Art. 39 – Calcolo degli interessi	pag. 27

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 – Norme di rinvio	pag. 28
Art. 41 – Entrata in vigore	pag. 28

ALLEGATO

Servizi indivisibili – Previsioni di spesa bilancio 2014	pag. 30
--	---------

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Fondo dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) istituita dall'articolo 1, comma 639 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, come integrata, per l'anno 2014, dall'art. 21 bis della L.P. 15 novembre 1993, n.36, come introdotto dall'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n.1.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 – Presupposto d'imposta e composizione

1. La IUC si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.
2. La IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
3. Ai sensi all'articolo 1, comma 668 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, si dà atto che il Comune di Fondo ha attivato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico e pertanto, in luogo della TARI, applica una tariffa avente natura corrispettiva.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune, con riferimento a tutti gli immobili la cui superficie insista sul territorio comunale.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 380, lettera f) della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria (I.M.U.) derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard del 7,60 per mille.
3. Tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio.

Art. 4 – Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della legge 27.12.2013, n. 147, il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE I.M.U.

Art. 5 – Riferimenti normativi

1. L'Imposta Municipale Propria è disciplinata dall'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni, d'ora in poi denominato D.L. 201/2011, e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, dall'art. 4 del D.L. 2.3.2012, n. 16, convertito con modifiche dalla legge 26.4.2012, n. 44, dal comma 380, articolo 1, della legge 24.12.2012, n. 228, dall'art. 1, commi dal 707 al 729 della legge 27.12.2013, n. 147 e dal D.L. 6.3.2014, n. 16, nonché, in provincia di Trento, dall'art. 8 della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25 come recentemente modificato dall'art. 4, comma 5, della L.P. 22 aprile 2014 n. 1.

Art. 6 – Presupposto dell'Imposta Municipale Propria

1. L'Imposta Municipale Propria ha per presupposto impositivo il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, come definiti all'art. 2 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

Art. 7 – Definizioni delle fattispecie imponibili

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria valgono le seguenti definizioni:
 - a. Per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni previste per l'abitazione principale e per le sue pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;
 - b. per "pertinenze dell'abitazione principale" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
 - c. per "fabbricato" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel Catasto Edilizio Urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - d. per "area fabbricabile" si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di

espropriazione per pubblica utilità; rientrano tra queste anche le aree edificabili perimetrali, limitrofe od adiacenti ad un edificio esistente, fatta salva la possibilità del soggetto passivo di dimostrarne e comunicarne l'effettiva destinazione esclusivamente pertinenziale, ai sensi dell'art. 817 C.C.; l'area costituirà comunque oggetto di autonoma imposizione in tutti i casi di utilizzazione edificatoria, anche per ampliamenti orizzontali o verticali del fabbricato esistente, a far data dall'inizio lavori. Il responsabile dell'Ufficio Tecnico, su richiesta del contribuente, attesta se l'area sita nel territorio comunale sia fabbricabile, in base alla vigente normativa, anche comunale e ai criteri stabiliti dal presente paragrafo;

- e. per "terreno agricolo" si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di cui all'art. 2135 del codice civile: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Art. 8 – Soggetti passivi

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:

- a. Il proprietario o il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli;
- b. il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;
- c. il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
- d. l'ex coniuge assegnatario della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto titolare di un diritto d'abitazione, ai sensi dell'art. 4, comma 12 quinquies, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito in Legge 26 aprile 2012, n. 44;
- e. gli enti non commerciali di cui alla lettera i), comma 1, art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per gli immobili o porzioni di immobili, utilizzati per attività commerciali o miste, in base a quanto disposto dall'art. 91 bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

Art. 9 – Base imponibile

(Vedi nota in calce al presente articolo).

- 1. L'imposta municipale propria ha per base imponibile il valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dell'art. 13, commi 4 e 5, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni.

2. Ai sensi dell'art. 13, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, per i fabbricati iscritti in Catasto il valore è determinato da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in Catasto, vigenti al primo gennaio dell'anno d'imposizione, rivalutate del 5% come disposto dall'art. 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori ivi previsti.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo D, non iscritti in Catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
4. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, il valore delle aree fabbricabili è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 4, comma 1, lettere c), d) ed f) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m., la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato oggetto d'intervento è comunque utilizzato.
6. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma 4, al fine di orientare l'attività di controllo dell'ufficio la Giunta comunale determina, periodicamente e per zone omogenee, i valori medi delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune di Fondo. Detti valori hanno effetto per l'anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi. Sono comunque fatti salvi i valori dichiarati in sede di successione ai sensi dell'articolo 15 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.
7. Qualora un versamento per aree edificabili sia stato eseguito in base ad un valore superiore a quello derivante dall'utilizzo degli importi indicativi di cui al comma 6 del presente articolo, al contribuente non spetta generalmente alcuna restituzione d'imposta; conseguentemente si potrà accogliere un'istanza di rimborso solo eccezionalmente nel caso di evidenti, palesi e comprovati errori di calcolo, doppi versamenti, versamenti incompetenti o al realizzarsi di fattispecie del tutto analoghe.

Nota all'art. 9:

La Giunta comunale, con deliberazioni n. 62 del 3 maggio 2012 ha determinato, ai sensi dell'art. 3 del regolamento IMUP allora vigente, i seguenti valori venali di comune commercio delle aree fabbricabili validi dall'1.1.2012, da utilizzare per l'IMU e per la TASI ai fini del comma 3, art. 13 del

D.L. 6.12.2011, n. 201 e comma 5, art. 5 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504. E' da porre attenzione alle possibili riduzioni indicate.

TABELLA 1 – ZONE RESIDENZIALI				
Categoria di appartenenza	Descrizione delle categorie di appartenenza dei terreni fabbricabili o delle aree di sedime degli edifici	Valore al mq. in €		
		Fondo	Tret	Vasio
"Ais"	"Zone interne al perimetro del centro storico"	185,00	110,00	85,00
Zona "B 1"	"Zone edificate consolidate"	185,00	110,00	85,00
Zona "B 2"	"Zone edificate di completamento"	185,00	110,00	85,00
Zona "C 1"	"Zone di espansione in corso di attuazione"	130,00	80,00	60,00
Zona "C 1"	"Zone di espansione (lottizzazione "Orme" di Tret)"	-	80,00	-
Zona "C 2"	"Zona di espansione di nuovo impianto"	130,00	80,00	60,00

TABELLA 2 – ZONE PER ATTIVITÀ ECONOMICHE				
Categoria di appartenenza	Descrizione delle categorie di appartenenza dei terreni fabbricabili o delle aree di sedime degli edifici	Valore al mq. in €		
		Fondo	Tret	Vasio
Zona "D1"	"Zone produttive del settore secondario esistenti"	70,00	50,00	40,00
Zona "D2"	"Zone produttive del settore secondario di nuovo impianto"	70,00	50,00	-
Zona "D3"	"Zone commerciali e terziarie"	240,00	-	-
Zona "D4"	"Zone per esercizi alberghieri"	185,00	-	-
Zona "D5"	"Zone per impianti zootecnici"	50,00	50,00	50,00

TABELLA 3 – AREE PREORDINATE ALL'ESPROPRIO F1 – F2 – F3 – F4 ESTERNE AI CENTRI ABITATI				
Categoria di appartenenza	Descrizione delle categorie di appartenenza dei terreni fabbricabili o delle aree di sedime degli edifici	Valore al mq. in €		
		Fondo	Tret	Vasio
Zona "F1"	"Zone per attrezzature pubbliche"	15,00	12,00	12,00
Zona "F2"	"Zone destinate alla viabilità"	15,00	12,00	12,00
Zona "F3"	"Zone destinate a verde pubblico"	10,00	8,00	8,00
Zona "F4"	"Zone destinate agli impianti sportivi"	15,00	12,00	12,00

ELEMENTI TENDENTI AD UNA DIMINUZIONE DEL VALORE VENALE DELLE AREE		
NUM. PROGR.	PARTICOLARI SITUAZIONI OGGETTIVE	% DI RIDUZIONE
1	Particelle soggette a piano attuativo non approvato	25%
2	Particelle che considerata l'edificazione già esistente consentono solo un utile ampliamento della stessa e non la costruzione di una nuova volumetria di conveniente entità purché non confinanti o intercluse a terreni facenti capo allo stesso proprietario.	60%
3	Particelle residuali di superficie inferiore al lotto minimo previsto dalle norme di attuazione del P.R.G. o che comunque per forma e dimensioni non consentono l'edificazione purché non confinanti o intercluse a terreni edificabili facenti capo allo stesso proprietario	90%
4	Particelle F1 – F2 – F3 – F4 in caso di mancato avvio della procedura di esproprio.	95%
5	Particelle fondiari ricadenti interamente nella fascia di rispetto cimiteriale.	100%
NOTA BENEI: LE PERCENTUALI DI RIDUZIONE NON SONO CUMULABILI		

Art. 10 – Riduzioni della base imponibile

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D.L. 201/2011, la base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10, della Legge 6 luglio 2002, n.137".
 - b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. La riduzione della base imponibile nella misura del 50% ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale, o da altra autorità o ufficio abilitato, lo stato di inagibilità o di inabitabilità, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, in ogni caso a condizione che il fabbricato non sia utilizzato nel medesimo periodo. La riduzione cessa con l'inizio dei lavori di risanamento edilizio ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla lettera b) del precedente comma, l'inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, come definita dall'art. 99, comma 1, lettere c) e seguenti della L.P. 1/2008. Inoltre deve essere accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:
 - a) gravi carenze statiche: ove si accerti la presenza di gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell'edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;
 - b) gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l'eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa provinciale vigente in materia urbanistico – edilizia¹.
3. Lo stato di inagibilità o inabitabilità sussiste anche nel caso di pericolo derivante da stati di calamità naturali (frana, alluvione, ecc.) che abbiano comportato l'emissione di un'ordinanza di evacuazione o sgombero da parte dell'autorità competente e fino alla revoca della stessa.

¹ Per l'individuazione degli interventi di cui al presente comma si rinvia alla vigente disciplina provinciale in materia (vedasi l'art. 99, c.1, lettere c) e seguenti della L.P. 1/2008)

Lo stato di inagibilità e la relativa agevolazione ai fini dell'I.M.U.P. decorrono dalla data di emissione dell'ordinanza e a condizione che il fabbricato effettivamente non sia utilizzato nel medesimo periodo.

4. Il richiedente, beneficiario dell'agevolazione, deve comunicare in ogni caso la cessata condizione di inagibilità o inabitabilità ai sensi del successivo articolo 17.
5. Ai fini della riduzione prevista dal comma 1, lett. b) del presente articolo, restano valide, se non sono variate le condizioni oggettive del fabbricato, le dichiarazioni già presentate ai fini I.C.I. ed I.M.U.P. per fruire della medesima riduzione.

Art. 11 – Aliquote e detrazione di imposta

1. Le aliquote e le detrazioni di imposta sono stabilite dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993.
2. Le stesse, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 12 - Quota riservata allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 380, della Legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul proprio territorio.
2. Nel caso in cui il Comune deliberi una aliquota maggiore allo 0,76 %, il contribuente è tenuto a versare al Comune stesso la differenza d'imposta derivante dalla maggior aliquota, contestualmente al versamento della quota dovuta allo Stato.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le riduzioni di aliquota deliberate dal Consiglio Comunale ai sensi del presente regolamento.
4. Le attività di accertamento sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dalle medesime a titolo di imposta, interessi e sanzioni, ivi compresa la quota destinata allo Stato.

Art.13 – Esenzioni ed esclusioni

1. Ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a) del D.lgs. 504/1992, sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel territorio del comune di Fondo, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, tutti qualora siano destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell' articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, solo quando tale destinazione d'uso è ratificata da apposita iscrizione negli archivi dell'Ufficio provinciale del Catasto.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 707, Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'imposta municipale propria non si applica alle seguenti fattispecie:
 - a) all'abitazione principale ed alle pertinenze della stessa, come definite al precedente art. 7, con eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
4. Ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera a) del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni nella Legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati o comunque utilizzati.
5. Ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 sono esenti gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente e unicamente per le proprie finalità dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte negli appositi albi.
6. Si applicano inoltre le esenzioni previste dal Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lettere:
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;

- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in virtù del quale rientrano tutti i Comuni della Provincia Autonoma di Trento;
 - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività religiose).
7. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2012, n. 25, come modificato dall'art. 4, comma 5, della L.P. 22 aprile 2014, n. 1, sono esenti gli immobili non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a condizione che siano oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 e siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive (art. 7, comma 1, lettera i), D. Lgs. 504/1992), nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) Legge 20 maggio 1985 n. 222².
8. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale; la qualifica di ente non commerciale, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del D.P.R. n. 917/86;

² La norma è stata modificata dall'art. 4, comma 5, della L.P. 1/2014. Ora l'esenzione non rientra più fra le facoltà concesse all'Ente, ma queste particolari fattispecie, dal 2014 sono esenti per legge. (caso diffuso è l'immobile di proprietà di parrocchie o enti vari concessi in uso gratuito ad altro ente non commerciale per uso scolastico o ricreativo). Si rammenta che su tali fattispecie il Ministero si è pronunciato con una propria risoluzione (MEF 4 marzo 2013 n. 4/DF) riconoscendo già in via interpretativa l'esenzione IMU.

9. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dello Ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dal loro organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione della Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie onde comprovare l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 149 del DPR 917 del 1986 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.
10. Le esenzioni e le esclusioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 14 – Aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli

1. Le aree fabbricabili possedute e condotte da imprenditori agricoli a titolo professionale, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ai fini dell'imposta municipale propria sono considerate terreni agricoli se sulle stesse persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Ne consegue che nel comune di Fondo tali immobili sono esenti ai sensi dell'art. 7, lettera h) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in quanto i terreni ricadono in aree montane di cui all'art. 15 della Legge n. 984/77 ed alla L.P. 15/1993.

Art. 15 – Assimilazione ad abitazione principale

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, posseduta:
 - a) a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non venga locata o comunque utilizzata da altri soggetti;
2. Le agevolazioni di cui al presente articolo, sono concesse d'ufficio in base alle risultanze anagrafiche previa verifica del mancato utilizzo dell'immobile. Il soggetto passivo d'imposta che beneficia della presente agevolazione, può comunque presentare l'apposita dichiarazione prevista al successivo art. 17.

Art. 16 - Versamento

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero.

2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno (acconto) e la seconda con scadenza il 16 dicembre (saldo), oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini di cui al comma 2 e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributi, nonché tramite apposito bollettino postale di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni del precitato art. 17, in quanto compatibili.
5. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al D.Lgs 6 settembre 2005 n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria è effettuato da chi amministra il bene. Questi è autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilità finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale.
Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2013 è effettuato entro il 16 dicembre 2014.
6. Il versamento dell'IMU è autonomamente eseguito dal contribuente entro le scadenze fissate dal presente regolamento.
7. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
8. Ai sensi del comma 168 dell'art. 1 della Legge 296/2006, il contribuente non è tenuto al versamento dell'imposta, quando l'importo complessivo annuo è inferiore o uguale ad € 12,00.
9. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 17 – Dichiarazione

1. Il contribuente non è generalmente tenuto a presentare la dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni conoscibili dal Comune in modo diretto.
2. Rimane tuttavia l'obbligo dichiarativo per le fattispecie indicate nel Decreto Ministeriale di approvazione del Modello di Dichiarazione IMU, con riferimento in particolare ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del Catasto, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta, per le quali l'omessa dichiarazione nei termini stabiliti comporta la decadenza dei benefici di legge e di tipo regolamentare.

3. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando l'apposito modello ministeriale o per mezzo di altro supporto, anche non cartaceo, contenente le medesime informazioni. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
4. Nel caso di comproprietà di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata da uno solo dei soggetti obbligati anche per conto degli altri che la sottoscrivono per avallo.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
6. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
7. Il Comune può chiedere al contribuente documentazioni o dichiarazioni che attestino e comprovino la sussistenza delle agevolazioni applicate in sede di autoliquidazione dell'imposta annuale, secondo le disposizioni dell'art. 11 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
8. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.

TITOLO III° - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASI

Art. 18 – Oggetto del tributo per i servizi indivisibili

1. Il tributo per i servizi indivisibili (TASI) è collegato all'erogazione da parte del comune di servizi rivolti alla collettività ed è disciplinato dall'articolo 1 commi dal 669 al 679 e commi dal 681 al 705 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e ss.mm, **nonché, per l'anno 2014, dall'art. 21 bis della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, come introdotto dall'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n.1.**

Art. 19 Presupposto impositivo

1. Il tributo per i servizi indivisibili ha per presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, a qualsiasi uso adibiti, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 20 – Base imponibile

1. La base imponibile del tributo per i servizi indivisibili è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come definita nel precedente art. 9.

Art. 21 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo gli immobili di cui all'art. 7.
2. Per gli immobili oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipula del contratto di leasing alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dall'apposito verbale.
3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
4. Il soggetto che gestisce i servizi comuni di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI secondo percentuale di riparto fra i due soggetti, determinata nel provvedimento di approvazione delle aliquote, nei limiti previsti dalle norme in vigore, fatta salva, per l'anno 2014, l'esenzione prevista ai sensi del precitato art. 21 bis, comma 3, della L.P. 15 novembre 1993, n.36.

Art. 22 – Aliquote

1. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento, fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 bis della legge provinciale n. 36/1993, provvedere alla determinazione delle aliquote ed eventuali detrazioni, con possibilità di differenziare le medesime in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. Negli anni successivi, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, le aliquote e le detrazioni di cui al comma 2 si intendono prorogate di anno in anno, ai sensi del comma 169 dell'art. 1 della Legge 27.12.2006, n. 296.

Art. 23 – Detrazione per abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità immobiliare classificata nella categoria catastale C/2, C/6 e C/7 come definite ai fini dell'Imposta Municipale Propria dall'art. 13 comma 2 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201.
2. Il Comune, con la medesima deliberazione del Consiglio comunale, che determina le aliquote della TASI, può riconoscere una detrazione per abitazione principale, stabilendone l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziando l'importo in ragione della situazione reddituale della famiglia anagrafica del soggetto passivo e/o dell'ammontare della rendita, ivi compresa la possibilità di limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.
3. Il Comune, con la delibera di cui al comma 2, può estendere la detrazione per abitazione principale, stabilendone il relativo ammontare, anche all'occupante o al detentore dell'unità immobiliare, purché per quest'ultimi ricorrano le condizioni previste al comma 1, nonché alle unità immobiliari assimilate ad abitazione principale ai sensi dell'art. 15 del presente Regolamento.
4. La detrazione compete unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto

passivo per il quale l'unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa.

5. Nell'ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.

Art. 24 – Assimilazione ad abitazione principale

1. Ai sensi del precitato art. 21 bis, comma 5, della L.P. 15 novembre 1993, n.36, sono assimilate ad abitazione principale ai fini dell'applicazione della TASI, le fattispecie contemplate al precedente art. 15.

Art. 25 – Esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 6 marzo 2014 n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014 n. 68 sono esenti dal Tributo per i Servizi Indivisibili gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Sono altresì esenti i rifugi alpini non custoditi, i punti d'appoggio e i bivacchi. Per l'anno 2014, ai sensi dell'art. 21 bis, comma 2, lettera a) della L.P. n. 36/1993, l'esenzione dalla TASI di fabbricati ed aree fabbricabili posseduti dalla Provincia e dai suoi enti strumentali indicati nell'art. 33, comma 1, lettere a) e b) della L.P. n. 3/2006, dallo Stato, dalla Regione Trentino Alto Adige – Sudtirolo, dai Comuni, dalle Comunità e dai loro enti pubblici strumentali, prescinde dalla destinazione d'uso degli immobili nonché dalla loro ubicazione.
2. Sono altresì esenti dal versamento della TASI tutti gli immobili indicati ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dall'art. 7 comma 1, lettere b), c), d), e), f) ed i) del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e ss.mm., come di seguito richiamati:
 - b. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
 - c. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 e successive modificazioni;
 - d. i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e loro pertinenze;
 - e. i fabbricati di proprietà della Santa sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929 n. 810;

- f. i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- i. gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta eccezione per gli immobili posseduti da partiti politici, che restano comunque assoggettati all'imposta indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222 (attività religiose).
3. gli immobili non direttamente utilizzati dai soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 a condizione che siano oggetto di contratto di comodato registrato in favore dei soggetti previsti dall'articolo 73, comma 1, lettera c), e dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e siano destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lett. a) L. 20 maggio 1985 n. 222 (attività religiose) ferma restando la disciplina degli utilizzi misti delineata dall'art. 91 bis del D.L. 24.01.2012 n. 1.
4. L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si intende applicabile alle attività indicate nella medesima lettera che non abbiano esclusivamente natura commerciale; la qualifica di ente non commerciale, non avente per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, è determinata in conformità a quanto disposto dagli articoli 143, 148 e 149 del D.P.R. n. 917/86.
5. Il diritto all'esenzione è subordinato alla presentazione al Comune da parte dello Ente non commerciale di apposita autocertificazione, vistata dal loro organo di controllo, attestante la sussistenza dei requisiti con allegazione della Statuto e periodicamente del rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie onde comprovare l'assenza delle condizioni che ai sensi dell'articolo 149 del DPR 917 del 1986 comportano la perdita della qualifica di ente non commerciale.
6. Per l'anno 2014, sono altresì esenti, le altre fattispecie contemplate dall'art. 21 bis, comma 2, della L.P. 15 novembre 1993, n.36.
7. Le esenzioni e le esclusioni di cui ai commi precedenti spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.

Art. 26 – Servizi indivisibili

1. L'individuazione dei servizi indivisibili è riportata nell'allegato A) del presente regolamento con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui parziale copertura l'intera TASI è diretta.
2. Con la delibera di determinazione delle aliquote TASI, saranno aggiornati annualmente i predetti costi, che potranno essere anche integrati con eventuali nuove voci di spesa stanziata in bilancio e rilevanti ai fini della quantificazione degli oneri inerenti i servizi indivisibili comunali.

Art. 27 – Versamenti

1. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.
2. Il versamento dell'imposta annuale dovuta è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di fissazione delle aliquote e detrazioni della TASI, può stabilire delle scadenze di pagamento diverse da quelle indicate nel presente paragrafo.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
5. Il versamento della TASI è autonomamente eseguito dal contribuente entro le scadenze annuali fissate.
6. Le somme esposte vanno arrotondate secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 28 – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento della TASI qualora l'importo annuale dovuto, già arrotondato, sia inferiore o uguale a € 12,00. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'acconto non deve essere versato ma si provvederà a pagare l'intera somma dovuta per l'anno considerato, entro la scadenza prevista per il saldo.
2. Non sono eseguiti rimborsi a titolo di sola TASI se l'importo non supera il limite di cui al precedente comma.

Art. 29 – Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU, ai sensi dell'articolo 1, comma 687 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (vedi conseguentemente anche l'art. 17 del presente regolamento).

TASI

TITOLO IV° - DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TARI

Art. 30 – Forme di prelievo riguardanti la gestione dei rifiuti

1. Per la copertura integrale dei costi che si riferiscono al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, è istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI) disciplinata dall'art. 1, commi da 641 a 667, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.
2. In relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 668 della Legge n. 147/2013, i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, possono, con regolamento di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP), in luogo della tassa. Nel comune di Fondo viene perciò deliberata e costituita la TARIP (tassa sui rifiuti puntuale) in luogo della TARI di cui al primo comma del presente articolo.
3. La tariffa di cui al comma 2, è disciplinata in coerenza con gli indirizzi stabiliti in materia dalla Provincia Autonoma di Trento ed è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
4. Ai sensi dell'art. 8, comma 1 ter della L.P. 5/1998 i comuni che gestiscono in forma associata il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani possono approvare la tariffa in base a un piano finanziario unitario per l'ambito di riferimento.

Art. 31 – Presupposto

1. Il presupposto del prelievo sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla tassa le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 32 – Soggetti passivi

1. La TARIP è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 33 – Normativa di rinvio

1. La Comunità della Val di Non è il soggetto gestore del servizio rifiuti solidi urbani del comune di Fondo. Ad essa, con deliberazione del Consiglio comunale di Fondo n. 47 del 28 dicembre 2011, sono state volontariamente trasferite le competenze del pubblico servizio locale relativo al ciclo dei rifiuti, giusta convenzione sottoscritta tra le parti in data 29 giugno

2012, ai sensi dell'art. 59 del D.P.Reg. 1.2.2005, n. 3/L; in conseguenza di ciò, è confermata la disciplina regolamentare approvata dalla Comunità e comunque vigente in materia di applicazione del corrispettivo relativo alla gestione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati e ad essa bisogna riferirsi per ciò che concerne il titolo IV del presente regolamento comunale.

Art. 34 – Agevolazioni a carico del comune

1. In base a quanto previsto dall'art. 11, comma 1 delle norme regolamentari di Comunità di Valle di cui al precedente articolo 33, che letteralmente recitano: “Il Comune, nell'espletamento delle proprie funzioni sociali ed assistenziali, ha la facoltà di sostituirsi nel pagamento, anche parziale, della Tariffa ad utenze domestiche e non domestiche. Analoga facoltà è riservata all'Ente gestore, sulla base degli indirizzi dati annualmente dalla Conferenza dei Sindaci in sede di espressione di parere sulla proposta del Piano Finanziario”; il comune di Fondo definisce le seguenti agevolazioni per le quali esso stesso si sostituisce all'utenza nel pagamento, anche parziale, dell'importo dovuto a titolo di tariffa:
 - a) per le abitazioni, occupate da persone, sole o riunite in nuclei familiari, nullatenenti ed in condizioni di accertata indigenza e, più precisamente, quando il nucleo familiare è in possesso di un solo reddito di pensione sociale o di pensione di importo non superiore a quella minima erogata dall'I.N.P.S., ovvero quando il nucleo fruisce in modo permanente dell'assistenza economica di base. L'intervento comunale avviene in ragione percentuale della tariffa variabile derivante dagli svuotamenti effettuati;
 - b) per i locali e le aree utilizzate dalle organizzazioni di volontariato, costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale, e dalle associazioni che perseguono finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, etc., purché, in ogni caso, dal relativo statuto risulti l'assenza dello scopo di lucro e che abbiano sede nel territorio comunale. In tale categoria agevolata si intendono ricompresi anche gli oratori comunali o parrocchiali e gli altri spazi di natura religiosa e non nei quali l'accesso sia libero, dedicato all'educazione ed al gioco e che non siano adibiti a scopo abitativo o produttivo di servizi e/o attività economiche. L'intervento comunale avviene in ragione percentuale della tariffa variabile derivante dagli svuotamenti effettuati;
 - c) utenze domestiche composte da almeno un soggetto che per malattia di tipo cronico, patologia sopravvenuta o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, necessita quotidianamente di presidi sanitari, intendendosi per tali ogni ausilio terapeutico che aiuti a prevenire o curare determinate patologie, come ad esempio pannolini e traverse, set per fleboclisi, sacche di nutrizione parenterale, di raccolta liquidi biologici, protesi ed accessori per stomizzati, tamponi, medicazioni ecc. costituenti una notevole quantità di rifiuti di tipo indifferenziato. L'intervento comunale

avviene in ragione percentuale della tariffa variabile derivante dagli svuotamenti effettuati.

2. La domanda per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa è presentata al comune di Fondo dall'utente interessato ma non nei casi di cui alla precedente lettera a), per i quali si procede d'ufficio.
3. Gli effetti delle richieste di agevolazione accolte, decorrono dalla data della loro presentazione ed hanno effetto anche per gli anni successivi fino al protrarsi delle condizioni necessarie.
4. Il Comune individua annualmente le risorse con le quali far fronte al pagamento delle quote di tariffa attinenti le tipologie agevolate indicate al precedente comma 1.
5. La misura delle agevolazioni è stabilita annualmente dalla Giunta Comunale in base alla disponibilità iscritta a bilancio che deve assicurare la copertura finanziaria della spesa. Con il medesimo provvedimento saranno indicate le eventuali modalità operative.
6. Il Comune comunicherà all'Ente gestore i nominativi dei soggetti sostituiti nell'obbligazione pecuniaria di cui al primo comma, entro trenta giorni dalla data della concessione della compartecipazione o sostituzione.

TITOLO V° - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 35 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

1. Ai sensi dell'art. 52, primo comma, del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446, la Giunta Comunale, può stabilire il differimento di sei mesi del pagamento di una rata o dell'unica soluzione di pagamento, nel caso di calamità naturali di grave entità, se non diversamente stabilito con appositi provvedimenti emanati da parte delle autorità competenti.
2. Il contribuente che non ricorre contro gli atti impositivi del Comune e per i soli casi in cui dimostri di trovarsi in temporanee difficoltà economiche, può chiedere con apposita istanza la rateazione del debito tributario qualora il totale della somma dovuta relativa ad accertamenti non ancora divenuti definitivi superi l'importo di € 2.100,00. Nel caso in cui l'importo sia superiore a € 7.000,00, il contribuente è tenuto a costituire apposita garanzia con le modalità di cui all'art. 38 bis del D.P.R. 633/72 (titoli di Stato, titoli garantiti dallo Stato, fidejussioni bancarie o polizza assicurativa fideiussoria).
3. La rateazione è disciplinata dalle seguenti regole:
 - a) periodo massimo: un anno decorrente dalla data di scadenza del versamento dovuto in base al provvedimento impositivo. Nel caso di più provvedimenti impositivi non ancora divenuti definitivi farà fede la scadenza dell'ultimo provvedimento notificato;
 - b) numero massimo di 4 rate trimestrali;
 - c) versamento della prima rata entro la scadenza indicata nell'atto o negli atti impositivo/i;
 - d) applicazione, sulle somme delle rate successive dovute, dell'interesse ragguagliato al vigente tasso legale;
 - e) l'istanza è valutata e accolta, ove ricorrano i presupposti del presente articolo, dal Funzionario responsabile del tributo che, contestualmente, ridetermina gli importi dovuti. Il provvedimento del Funzionario responsabile viene sottoscritto per accettazione dal contribuente. Il mancato pagamento anche di una sola delle rate alla scadenza fissata comporta l'automatico decadere della rateazione concessa con l'obbligo di provvedere al versamento immediato dell'intero debito residuo attualizzato. Le sanzioni saranno applicate per intero e l'importo non potrà più essere oggetto di rateazione.

Art. 36 – Accertamenti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati e avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta

mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

2. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/1997. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.
3. Si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri a condizione che l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento e che il contribuente comunichi al Comune quali siano i soggetti passivi e gli immobili a cui i versamenti si riferiscono.
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 5, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e di quanto successivamente previsto dall'art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo, purché l'imposta sia stata regolarmente calcolata. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l'attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo. Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si sia verificato anteriormente alla morte del dante causa.

Art. 37 – Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 100 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.
2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo art. 39.
3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del comune soggetto attivo del tributo.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo dell'imposta stessa. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente alla richiesta di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso e può essere utilizzata fino al periodo d'imposta successivo allo stesso; nella richiesta stessa deve essere indicato l'importo del credito da utilizzare e il debito tributario delle imposte oggetto della compensazione. Le somme di cui si richiede la compensazione non sono produttive di ulteriori interessi.
5. L'importo chiesto a rimborso deve essere superiore ad € 12,00 annue in relazione anche a quanto previsto dagli articoli 16 e 28 del presente regolamento.

Art. 38 – Ravvedimento

1. Ai sensi dell'art. 50 della legge 27.12.1997, n. 449, in conformità con i principi desumibili dalla lettera l), dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si stabilisce che:
 - a. la riduzione prevista all'art. 13, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 18.12.1997, n. 472 è applicabile anche quando la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga entro un anno dalla scadenza della rata dovuta a saldo;

Art. 39 – Calcolo degli interessi

1. La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 40 – Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui al D.L. 16/2014, alla L. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e provinciali in materia. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa citata.

Art. 41 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.
2. Dalla medesima data, esso sostituisce il precedente regolamento IMUP approvato in seduta consiliare del 12.4.2012 con deliberazione n. 6 e modificato in seduta consiliare del 31.10.2012 con deliberazione n. 44 e in seduta del 23.4.2013 con deliberazione n. 14.

ALLEGATO

SERVIZI INDIVISIBILI

Servizi indivisibili
Previsioni di spesa bilancio 2014

int.	voci di spesa	Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	
		Dettaglio	Riepilogo
01	Personale	€ 146.500,00	€ 146.500,00
02	Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime	€ 45.800,00	€ 45.800,00
03	Prestazione di servizi	€ 182.300,00	€ 182.300,00
04	Utilizzo di beni di terzi		
05	Trasferimenti	€ 4.500,00	€ 4.500,00
06	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	€ 16.300,00	€ 16.300,00
07	Imposta e tasse	€ 9.650,00	€ 9.650,00
08	Oneri straordinari della gestione corrente		
09	Ammortamenti di esercizio		
10	Fondo svalutazione crediti		
11	Fondo di riserva		
	TOTALE	€ 405.050,00	€ 405.050,00